

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 243/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Preso atto** della richiesta di concessione di suolo pubblico Prot. n° 22170 del 08.10.2020 presentata da **MARCHETTI Mauro – EDILMARK SRL** per occupazione in **Castiglione della Pescaia Piazza Orsini per esecuzione getto di calcestruzzo per rifacimento tetto edificio ubicato in Piazza Orsini n. 17;**
- **Considerato** che, in conseguenza dell'uso eccezionale che viene fatto della strada, viene altresì compromessa la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;
- **Ritenuto** opportuno adottare ogni accorgimento necessario atto a rendere più sicura la circolazione stradale ed a fluidificare il traffico veicolare e pedonale;
- **Vista** la relazione redatta dalla Unità Organizzativa competente della Polizia Municipale, dalla quale risulta che nulla osta all'occupazione richiesta;
- **Visti** gli artt. 5 e 7 del Codice della strada - D.L.vo 30 aprile 1992 n°285;
- **Visto** l'art.107 del T.U. enti locali - D.L.vo 18 agosto 2000 n°267;
- **Visto** il Disciplinare Tecnico approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 luglio 2002;
- **Visto il N.O. n. 14361 del 27.05.2020 rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto quale Ente proprietario della strada (Piazza Orsini) e riguardante l'attraversamento aereo del tratto stradale interessato;**

ORDINA

La circolazione stradale nella **Piazza Orsini del Capoluogo**, nell'ambito della richiesta di suolo pubblico **Prot. n. 22170/20 del 08.10.2020**, è così modificata:

E' istituito il divieto di fermata sul lato della corsia di Piazza Orsini interessato dai lavori dal giorno 24.10.2020 al giorno 14.11.2020 dalle ore 08:00 alle ore 17:00 e comunque entro e non oltre la scadenza della concessione in atti indicata;

DISPONE

L'apposizione della segnaletica verticale ed orizzontale sopra descritta, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002 pubblicata sulla G.U. n. 226 del 26 Settembre 2002, sarà a cura e spese della Ditta Edilmark srl con sede in Grosseto Via Monte Rosa n. 38, la quale prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare un'autocertificazione di corretto posizionamento della segnaletica occorrente.

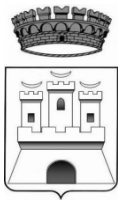
AVVISA

I trasgressori che questi saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada in caso di mancato rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- Al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.





- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La notifica del presente atto a mezzo PEC alla Ditta Edilmark: edilmarksrl@pec.it

I segnali temporanei da utilizzare devono essere quelli previsti dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e installati a spese e cura del richiedente; i segnali stradali permanenti dovranno essere rimossi od oscurati se in contrasto con quelli temporanei.

L'invio del presente atto all'Ufficio del Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio online di questo Comune.

L'apposizione della segnaletica necessaria e conseguente dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell'occupazione ad opera e spese del titolare della concessione di suolo pubblico.

La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 10 a cura del Messo comunale e con l'apposizione della segnaletica necessaria e conseguente, da installare almeno 48 ore prima della occupazione ad opera e spese del titolare della concessione di suolo pubblico.

Copia della presente ordinanza deve essere trattenuta, presso il luogo interessato ed essere mostrata ad ogni richiesta dei soggetti di cui all'art.12 del D.L.vo 30.04.1992 n°285.

E' fatto obbligo a chi di dovere rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li

GB/gb 20.10.2020

Il Responsabile
BROMO GEMMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

